

(N. 138)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MEZZAPESA, ACCILI e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1979

#### Riconoscimento del servizio militare nei pubblici concorsi

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di sanare il contrasto tra la normativa vigente ed il dettato costituzionale.

Si è verificato e si verifica nei concorsi pubblici che non viene valutato il periodo del servizio militare di leva e di richiamo effettuato durante il rapporto di lavoro. In alcuni casi, dipendenti pubblici sono stati esclusi dalla graduatoria dei vincitori di un concorso perchè il tempo trascorso in aspettativa per servizio militare non è stato ritenuto utile ai fini del raggiungimento del numero degli anni richiesti per la partecipazione al concorso (1).

L'articolo 52 della Costituzione definisce il servizio militare « sacro » dovere del cittadino; ne sancisce l'obbligatorietà, ma avverte che il suo adempimento non deve pre-

giudicare la posizione di lavoro del cittadino.

Questo concetto è stato, altresì, chiarito dalla sentenza n. 8 del 16 febbraio 1963 della Corte costituzionale, la quale, precisando che nella voce « servizio militare » si configurano sia il servizio militare di leva sia quello di richiamo, aggiunge che, quando la Costituzione recita: « Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino », non intende rifarsi al solo diritto del cittadino al mantenimento del posto, ma a tutte le conseguenze che l'interruzione produce.

Se così la Costituzione intende tutelare i cittadini che compiono un dovere « sacro » verso la Patria, non è ammissibile che, per la partecipazione ai pubblici concorsi, questo dovere compiuto venga malamente compensato, equiparando il tempo trascorso in aspettativa per servizio militare a quello trascorso in aspettativa per motivi di famiglia.

(1) Così, ad esempio, è avvenuto per il concorso a 550 posti di direttore didattico bandito con D.M. 26 luglio 1963.

Infatti, l'interruzione per motivi di famiglia è volontaria, mentre lo Stato obbliga il cittadino a compiere il servizio militare.

È vero che l'articolo 67 del testo unico degli impiegati civili dello Stato afferma che il tempo trascorso in aspettativa per servizio militare di leva e di richiamo è valido ai fini della progressione in carriera;

è vero che, particolarmente per il Ministero della pubblica istruzione, l'articolo 284 del regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297, considera in servizio scolastico il cittadino che presta un pubblico servizio obbligatorio (e sotto questo aspetto la giurisprudenza configura come primo esempio il servizio militare di leva; tesi confermata anche dalla sentenza dell'adunanza generale del Consiglio di Stato del 9 febbraio 1967, n. 97);

ma è anche vero che quei concorrenti, i quali hanno prestato il servizio militare di leva dopo l'assunzione, perdendo durante tale periodo la corresponsione dello stipen-

dio, sono stati pregiudicati o addirittura esclusi dal concorso, pur avendo superato tutte le prove, con la motivazione che, avendo prestato il servizio militare, il relativo periodo trascorso in aspettativa non può essere computato nel numero degli anni richiesti per essere ammessi al concorso stesso.

Il presente disegno di legge, se verrà approvato, eliminerà anche quella discriminazione tra uomini e donne, che la Costituzione non ammette. La donna, infatti, non presta servizio militare; inoltre, se, dopo l'assunzione in ruolo, interrompe il servizio per adempiere al dovere di cittadina-madre, non subisce alcun danno e, per tutta la durata della lunga assenza, è considerata in effettivo servizio.

L'uomo, se in pendenza di rapporto di lavoro, adempie il suo dovere obbligatorio di cittadino-soldato, non solo perde lo stipendio, ma viene pregiudicato nella valutazione del servizio prestato specie in occasione di pubblici concorsi.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Ai fini della ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalla pubblica amministrazione il periodo di tempo trascorso come militare di leva e di richiamo, in pendenza di rapporto di lavoro, è da considerarsi servizio a tutti gli effetti.